



COMUNE DI FICCARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 41 DEL 31 .05. 2021

OGGETTO: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. N.50/2016.APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **11:45** nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza **Avv. Paolo Francesco Martorana** nella sua qualità di – **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

	COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	MARTORANA	PAOLO FRANCESCO	X	
2	LICCIARDI	SALVATORE		X
3	BISCONTI	SALVATORE	X	
4	CURVATO	MARIA	X	
5	SAVERINO	BIAGIO		X
6	CUCCIO	SERGIO DOMENICO	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Maria Letizia Careri**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta, allegato sub "A" proveniente dal **Segretario Generale** **Avv. Maria Letizia Careri** avente per oggetto: "Regolamento comunale per la determinazione e la ripartizione del Fondo Incentivi Funzioni Tecniche ex art. 113 D.Lgs. n.50/2016.Approvazione."

VISTO che la proposta è dotata dei pareri previsti dalla legge n.142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e L.30/2000;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta allegato sub "A" proveniente dal **Segretario Generale** **Avv. Maria Letizia Careri** avente per oggetto: "Regolamento comunale per la determinazione e la ripartizione del Fondo Incentivi Funzioni Tecniche ex art. 113 D.Lgs. n.50/2016.Approvazione".



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

1

OGGETTO: "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. N.50/2016: APPROVAZIONE".

UFFICIO PROPONENTE: *SEGRETARIO GENERALE*

REGOLARITA' TECNICA:

*Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs n. 267/2000 si esprime parere **FAVOREVOLE***

F.to *Il Segretario Generale*
Avv. Maria Letizia Careri

REGOLARITA' CONTABILE:

*Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere **NON DOVUTO***

Il Responsabile Settore II – Finanziario

Dott. Giovanni Di Bernardo

Il Segretario Generale formula la presente proposta di deliberazione a oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016. APPROVAZIONE**

Attesta di non versare in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in relazione alla presente proposta provvedimento

Visto l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 secondo il quale: "E' di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".

Preso atto dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016, che ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominata fondo per la progettazione ed ora trasformata in fondo per le funzioni tecniche.

Dato atto che in base a detta disciplina nazionale:

- a valere sugli stanziamenti di spesa per i singoli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
- L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi di quanto sopra è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 della suddetta disposizione, nonché tra i loro collaboratori.

Rilevato che, in base a detta disposizione, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per funzioni tecniche devono essere oggetto di contrattazione con le OO.SS e la Rsu.

Dato atto che, previa convocazione avvenuta con nota prot. n. 10277 del 19.05.2021, ha avuto luogo, in data 24.05.2021, riunione di delegazione trattante in esito della quale sono stati condivisi, giusto verbale di pari data, i contenuti degli artt. 4, 5 e 8 della bozza di Regolamento comunale in materia.

Visto lo schema di Regolamento comunale per la determinazione e la ripartizione del fondo per incentivi funzioni tecniche, predisposto e redatto dal Segretario Generale conformemente al citato art. 113 d.lgs. n.50/2016, composto da nn.10 articoli, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Ritenuto il Regolamento meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione e in conformità al disposto normativo e alla giurisprudenza contabile in materia.

Ritenuto di autorizzare il Segretario Generale, in qualità di Presidente della delegazione trattante, alla sottoscrizione definitiva della necessaria conseguente modifica del CCDI parte normativa 2019/2021, ai fini dell'inserimento delle clausole contrattuali in materia, già oggetto di ipotesi di contrattazione.

Acquisito il parere favorevole reso, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000, dal Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica.

Visti:

- il D.lgs. n.50/2016;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente.


PROPONE

1. Di approvare il Regolamento Comunale per la determinazione e la ripartizione del Fondo per incentivi funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016, composto da nn.10 articoli, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, subordinando l'efficacia della presente delibera alla sottoscrizione definitiva della modifica del CCDI 2019/2021 parte normativa, mediante l'inserimento della relativa clausola contrattuale.
2. Di autorizzare il Segretario Generale, in qualità di Presidente della delegazione trattante, alla sottoscrizione definitiva della necessaria conseguente modifica del CCDI 2019/2021 parte normativa, ai fini dell'inserimento della clausola contrattuale in materia, già oggetto di ipotesi di contrattazione.
3. Di dare atto che detto Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.
4. Di pubblicare il Regolamento in apposita sezione "Amministrazione Trasparente" (sezione "atti generali" del sito internet dell'Ente.

F.to Il Segretario Generale
Avv. Maria Letizia Careri

Allegati:

- Regolamento;
- parere di regolarità tecnica;
- verbale delegazione trattante.



COMUNE DI FICCARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

VERBALE N. 2 DEL 24 maggio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 10:40, su convocazione del Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica D.ssa Maria Letizia Careri (nota prot. n. 10277 del 19.05.2021), si riunisce, da remoto mediante la piattaforma Zoom, la Delegazione trattante così composta:

Per la parte pubblica:

- D.ssa Careri Maria Letizia (Presidente) – PRESENTE in sede
- Geom. Giovanni Morana (Componente) - PRESENTE in sede
- Dott. Di Bernardo Giovanni (Componente) - ASSENTE

Per le OO.SS.

- Sig. Gianluca Cannella (CSA) – PRESENTE da remoto
- (CISL) - ASSENTE
- Sig. Raffaele Sanfratello (CGIL) PRESENTE in sede
- (UIL) - ASSENTE

Per la RSU

- Dott.ssa Gabriella Bongiovanni - PRESENTE in sede
- Giuseppe Romano – PRESENTE in sede
- Salvatore Greco - PRESENTE in sede

Ordine del giorno: Contrattazione criteri e modalità di riparto del Fondo incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n.50/2016

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica illustra i contenuti dell'art. 113 D.lgs. n. 50/2016.

Quindi si sofferma sulla disciplina predisposta in merito all'oggetto e in particolare sui criteri di riparto del Fondo incentivi negli appalti di lavori e negli appalti di beni e servizi.

Il Presidente espone poi le condizioni e le modalità di liquidazione dei predetti compensi accessori oggetto di proposta.

Le parti convengono in merito alla disciplina proposta (nel testo trasmesso alle parti), salva parziale modifica del comma 7 art. 4 (erogazione subordinata alla stipulazione del contratto di appalto) e del comma 12 art. 8 (tempi di pagamento degli incentivi).

Dette previsioni, previa autorizzazione della Giunta Comunale e sottoscrizione definitiva, verranno inserite all'interno del vigente CCDI 2019/2021.

Si dichiara la chiusura del punto.

Il Segretario su richiesta delle OO.SS. precisa che a oggi non si è pervenuti alla stipulazione del CDI parte economica 2020 in quanto il fondo risorse decentrate relativo all'anno trova solo copertura parziale nell'ultimo bilancio approvato. Quindi si potrebbe concordare solo una ripartizione parziale dei

proventi che peraltro, come più volte, reso noto, non potrebbero essere liquidati e pagati atteso il parere dei revisori a riguardo.

Riguardo all'anno 2021 sarà cura dell'Ente quantificare il relativo Fondo.

Alle ore 11:10 il CSA lascia la riunione.

La CGIL rappresenta l'opportunità di procedere a integrazioni orarie del personale dell'Ente.

Il Segretario Generale ribadisce anche in questa sede che le condizioni finanziarie dell'Ente non consentono di disporre integrazioni orarie generalizzate e che quelle già autorizzate hanno riguardato servizi maggiormente gravati da adempimenti in conseguenza del dissesto e sono state finalizzate a potenziare le attività di recupero entrate proprie.

La riunione termina alle ore 11:35

PER LA PARTE PUBBLICA:

F.to Avv. Maria Letizia Careri – Segretario Generale

F.to Geom. Giovanni Morana – Responsabile Settore Amministrativo

PER LA PARTE SINDACALE

F.to digitalmente CSA - Gianluca Cannella

F.to CGIL – Raffaele Sanfratello

per la RSU:


F.to Gabriella Bongiovanni

F.to Salvatore Greco

F.to Giuseppe Romano

COMUNE DI FICARAZZI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 31.05.2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Costituzione e finanziamento del Fondo per funzioni tecniche

Art. 4 - Criteri di ripartizione negli appalti di lavori

Art. 5 – Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture

Art. 6 – Assegnazione delle funzioni tecniche

Art. 7 – Termini per le prestazioni

Art. 8 - Condizioni e modalità di liquidazione degli incentivi

Art. 9 - Disposizioni transitorie

Art. 10 - Rinvio dinamico ed entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina sulla determinazione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n.50/2016.
2. Il Regolamento, in particolare, stabilisce le modalità e i criteri di calcolo per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi previsti dalla richiamata disposizione a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture, tra il responsabile unico del procedimento e relativi collaboratori tecnici e amministrativi, l'incaricato della verifica e validazione dei progetti, l'incaricato della predisposizione, l'incaricato dello svolgimento e controllo delle procedure di gara, il direttore dell'esecuzione, il direttore dei lavori, il collaudatore e il coordinatore per la sicurezza.
3. Sono ammessi all'incentivazione le attività tecniche previste dall'art.113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 afferenti a tutti i contratti di appalto di lavori pubblici e quelle afferenti ai contratti di appalto di forniture/servizi di importo a base d'asta superiore a euro 500.000,00.
4. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici. Per i lavori fino ad euro 100.000,00, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesta determina gestionale o delibera di Giunta Comunale di approvazione del progetto. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture che prevedono funzioni tecniche per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC in materia, fermo restando l'obbligo di preventivo inserimento del contratto nel Programma biennale di acquisiti di beni e servizi.
5. Non può essere riconosciuta alcuna forma di incentivazione per funzioni tecniche se le risorse finanziarie a copertura, costituenti il relativo Fondo, non siano previste nel quadro economico del progetto o del programma di acquisizione.
6. Non sono oggetto di incentivazione le attività relative ai:
 - a) contratti di appalto di servizi indicati nell'art. 17 del Codice;
 - b) contratti il cui affidamento avviene al di fuori di una procedura comparativa tra operatori economici (procedura – aperta – procedura ristretta – procedura negoziata previa indagine di mercato) e dunque aggiudicati con procedure di somma urgenza, affidamenti diretti, procedure discendenti da convenzioni CONSIP, gare espletate da altri Enti
 - c) ai lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo di costruzione ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.
7. Inoltre gli incentivi tecnici non si applicano, per espressa previsione del Codice dei contratti (art. 1, comma 3 D.Lgs. n.50/2016) , nei seguenti casi:
 - a) agli appalti di lavori, di importo superiore a 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche (art.1 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016);
 - b) agli appalti di servizi di importo superiore alle soglie comunitarie in presenza di sovvenzionamenti, in misura superiore al 50 per cento, da parte di amministrazioni aggiudicatrici (art.1 comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016);

- c) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice (art.1 comma 2, lett.d) D.Lgs. 50/2016);
- d) ai lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo di costruzione ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. (art.1 comma 2, lett.e) D.Lgs.50/2016);
- e) alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non siano organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza (art.1 comma 3 D.Lgs. 50/2016).

8. Ferme restando le superiori esclusioni, non sono soggetti a incentivazione, in ossequio alla giurisprudenza maggioritaria della Corte dei conti, gli incentivi relativi a interventi di manutenzione ordinaria, come definiti dalla lettera o-o-quate) dell'art. 3 del Codice dei contratti pubblici, per le operazioni di partenariato pubblico e per le concessioni.

9. In caso di collaudo o verifica di conformità, anche nel caso in cui sia previsto in sostituzione il certificato di regolare esecuzione, si osserva che l'art. 113 del codice è di stretta interpretazione e contempla tra le attività incentivate solo il collaudo e la verifica di conformità, e non anche i casi di modalità semplificate, vale a dire il certificato di regolare esecuzione.

10. Al personale con qualifica dirigenziale non si applica la presente disciplina.

11. La presente disciplina trova applicazione con riferimento a procedure e contratti per i quali bandi e avvisi di indizione siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016.

12. Per gli aspetti, che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa e, quindi, per gli articoli 4, 5 e 8 del presente Regolamento, si è provveduto alla contrattazione con le OO.SS. e la RSU, giusto verbale del 24.05.2021.

Articolo 2 – Definizioni

1. “Attività soggette all’incentivo”:

- a) programmazione della spesa (redazione degli studi necessari per la predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche/elenco biennale beni e servizi, predisposizione degli atti necessari per l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche/ elenco biennale beni e servizi);
- b) valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione dei progetti posti a base di gara ai sensi dell'art. 26 del Codice);
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara (redazione e verifica della documentazione di gara e degli allegati);
- d) controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici (attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione);
- e) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (attività di collaudo, di collaudo statico ove necessario, di redazione dell'attestazione di conformità)
- f) attività di responsabile unico del procedimento.

2. “Personale incaricato”

Personale dipendente di ruolo dell'Ente, personale di altre PA acquisito mediante forme flessibili di impiego e personale in servizio presso l'Ente in forza di altri istituti giuridici, in possesso della

necessaria professionalità.

3. **“Responsabile unico del procedimento”** (R.U.P.) di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto (lavori, servizi, forniture) tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge.

3. **“Collaboratori del RUP”**: i dipendenti o soggetti in servizio presso l'Ente ai quali sono affidati anche congiuntamente compiti esecutivi di natura tecnica, amministrativa o contabile, strettamente collegate ai lavori o ai beni/servizi, di supporto al RUP

4. **“Appalti pubblici”**: gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplinati dal Codice dei contratti, con esclusione di quelli indicati all'art. 1.

5. **“Lavori”**: le attività di costruzione, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, demolizione, sostituzione, restauro, risanamento conservativo, recupero, riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria richiedenti apposita progettazione, di cui all'art. 3, comma 1, lett. nn) e oo) – quinquies, D.Lgs. n.50/2016.

6. **“Collaudo”**: l'attività di collaudo tecnico-amministrativo o statico, con esclusione dell'attività di mera certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

7. **“Importo a base di gara”**: l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato dell'opera, o dai documenti di gara della fornitura o del servizio, al netto di somme a disposizione, per accantonamenti, IVA, spese tecniche e imprevisti, acquisizioni ed espropri immobiliari, ma compresi gli importi non soggetti a ribasso di gara quali ad esempio quelli previsti per la sicurezza dei lavoratori.

Articolo 3 – Costituzione e finanziamento del Fondo per funzioni tecniche

1. Gli incentivi di cui al presente Regolamento devono trovare copertura finanziaria negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture.

2. Il Fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito per ciascun appalto da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara per l'affidamento di opere, lavori, servizi e forniture.

3. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico del relativo progetto, anche tra le somme a disposizione. In caso di appalti di servizi/forniture dette somme dovranno essere indicate nel Programma di acquisizioni.

4. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra il personale formalmente incaricato dello svolgimento delle attività soggette ad incentivo.

5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo sarà destinato, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei e/o ad altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Con gli atti di programmazione

economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al presente comma.

Articolo 4 – Criteri di ripartizione negli appalti di lavori

1. Nel caso di appalti di "lavori", le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

QUADRO ECONOMICO	PERCENTUALE
Fino a € 200.000	2,00%
Da € 200.001 ad € 500.00	1,80%
Da € 500.001 ad € 1.000.000	1,60%
Da € 1.000.001 a € 2.000.000	1,30%
Da € 2.000.000 a € 5.548.000	1%
Superiore a € 5.548.000	0,80%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo, costituito ai sensi del comma precedente, è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

Descrizione delle funzioni	Ripartizione percentuale a personale assegnato
Incaricato della Programmazione della spesa	2,00%
Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti	3,00%
Incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di gara	5,00%
Responsabile del Procedimento (RUP)	25,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo, tecnico e contabile di staff)	5,00%
Direttore dei lavori	25,00%
Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo-ispettori di cantiere)	5,00%
Coordinatore sicurezza	10,00%
Collaudo tecnico amministrativo	10,00%
Collaudo statico	10,00%

3. Gli importi determinati ai sensi del comma 2 sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

4. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D. Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo

quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

5. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate al comma 2, spetteranno a detto dipendente le percentuali relative ad ogni singola attività.

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

7. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purchè in un momento successivo alla stipulazione del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal Responsabile di Settore competente.

Articolo 5 - Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture

1. Nel caso di appalti per "Servizi e forniture", le risorse finanziarie per la costituzione del fondo, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, sono determinate solo per importi superiori a 500.000 euro e a condizione che venga nominato il DEC, nella seguente misura:

QUADRO ECONOMICO	PERCENTUALE
Da € 500.000 a € 1.000.000	1,80%
Da € 1.000.001 ad € 2.000.000	1,50%
Da € 2.000.001 a € 5.000.000	1,00%
Superiore a € 5.000.000	0,70%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

Descrizione delle funzioni	Ripartizione percentuale a personale assegnato
Incaricato della Programmazione della spesa	5,00%
Incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di gara	10,00%
Responsabile del procedimento (RUP)	35,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo, contabile e tecnico di staff)	10,00%
Direttore dell'esecuzione del contratto – Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture	35,00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5,00%

3. Trovano applicazione i commi da 3 a 7 del precedente articolo 4.

Articolo 6 – Assegnazione delle funzioni tecniche

1. Per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, il Responsabile di Settore che opera come stazione appaltante nomina, con proprio provvedimento, il Rup tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. n.50/2016 e dalle Linee Guida Anac n.3 in materia.
2. Detto Responsabile, assicurando ove possibile l'applicazione del principio di rotazione e un'equa distribuzione degli incarichi, su proposta del Rup, individua con apposito provvedimento, tenuto conto dell'esperienza e della professionalità, al fine di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle attività demandate, i dipendenti cui conferire la funzioni tecniche, costituendo il relativo Gruppo di lavoro. La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa.
3. Detti provvedimenti dovranno contenere l'individuazione dei lavori, opere o forniture cui si fa riferimento; l'importo a base di gara; il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita; la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti.
4. Con provvedimento motivato, il Responsabile di Settore può modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata, sentito il Responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.
5. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis D.Lgs. n.165/2001; è fatto obbligo al Responsabile di Settore che dispone l'incarico di accertare preventivamente la sussistenza di carichi pendenti e sentenze non definitive di condanna per i reati contemplati dalla richiamata disposizione.

Articolo 7 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento degli incarichi devono essere indicati per ciascuna funzione tecnica assegnata i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudazione o verifica di conformità.
3. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalla norma e in particolare con quelli di cui all'art. 102 D.Lgs. n.50/2016.
4. Le prestazioni del RUP terminano con la conclusione delle attività di verifica di regolare esecuzione o con l'approvazione del collaudo.
5. Per le restanti funzioni tecniche i tempi di ultimazione sono individuati sulla base della programmazione dell'attività, nell'ottica di assicurare efficienza e tempestività nello svolgimento delle attività.

Articolo 8 - Condizioni e modalità di liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione degli incentivi è disposta dal Responsabile di Po che ha assegnato le funzioni tecniche, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai soggetti incaricati e del rispetto

dei tempi di esecuzione. A tal fine potrà essere richiesta a ciascun soggetto incaricato specifica relazione attestante le attività poste in essere e i tempi di realizzazione.

2. Le attività oggetto di incentivo dovranno essere svolte avvenir secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dal Responsabile conferente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7.

3. L'accertamento delle attività svolte dai soggetti incaricati è effettuato con continuità dal Responsabile di Settore e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4 del precedente articolo 6.

4. La liquidazione ha luogo, di norma, in un'unica soluzione. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie del Comune, la liquidazione è comunque subordinata all'acquisizione nelle disponibilità di cassa del Comune delle somme occorrenti, fatte salve particolari modalità di rendicontazione richieste dall'Ente erogatore del contributo.

5. L'accertamento delle prestazioni, rilevante ai fini della liquidazione degli incentivi per le prestazioni rese, va effettuato:

- a) per la programmazione della spesa, per verifica progettazione e per elaborazione atti di gara, in corrispondenza dell'affidamento con determina dell'appalto
- b) per la direzione lavori con l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e la direzione delle'esecuzione dei contratti di forniture e servizi con l'emissione del certificato di verifica della conformità
- c) per il collaudo tecnico-amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale
- d) per il collaudo statico con il deposito del certificato
- e) per attività di Rup e relativi collaboratori in corrispondenza del collaudo finale/certificato verifica conformità o della certificazione di regolare esecuzione.

6. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte con la dovuta diligenza, nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

7. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati, o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 30% e il 50%, in ragione della durata del ritardo, dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento del contratto e della rilevanza dello stesso. Le somme decurtate sono devolute in economia.

8. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 7 o con gravi errori o omissioni imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Responsabile di Settore competente dispone la revoca dell'incarico e la relativa perdita del diritto al compenso dei dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

9. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:

- a. i dipendenti incaricati della verifica della progettazione, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo;
- b. in generale i soggetti incaricati che violino obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori o omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero incremento dei costi contrattuali

10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 il dipendente è tenuto a restituire le eventuali somme già percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda alla restituzione non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino alla concorrenza delle somme da restituire.

11. Gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante. L'attribuzione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico. A tal fine, nella determinazione di erogazione dell'incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità, che vanno liquidate nel limite di cui al primo periodo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

12. Il Responsabile di servizio finanziario dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro trenta/sessanta giorni successivi alla liquidazione, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 11. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.

13. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia particolarmente prolungata, superiore all'anno, è possibile procedere, previa effettuazione degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione in più fasi delle attività, comunque non inferiori all'anno solare, già concretamente e positivamente svolte.

14. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie.

Articolo 9 – Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività compiute dal 19 aprile 2016 dal personale dell'Ente, dando rilievo alla data di avvio della procedura di affidamento dell'appalto. Prima dell'approvazione del presente regolamento non si potrà procedere alla ripartizione del Fondo ex art.113 del Codice. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente regolamento in materia.

Articolo 10 - Rinvio dinamico ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali vincolanti. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.

3. Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari incompatibili.

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 04.06.2021 al 19.06.2021 – Rep. n.688.

Il presente Regolamento è entrato in vigore in data 19.06.2021

Ficarazzi, 21.06.2021

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Letizia Careri

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to *Avv. Paolo Francesco Martorana*

F.to L'ASSESSORE ANZIANO
Sig. Salvatore Bisconti

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Letizia Careri

Copia conforme all'originale.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Letizia Careri

Ficarazzi li, 03.06.2021

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

perche dichiarata immediatamente eseguibile (art.12,comma 2°L.R. 44/91);

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

Ficarazzi li, 14.06.2021

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04.06.2021, N. 688 Reg. Pub. come prescritto dall'art.11 comma 1, L.R. 44/91;

F.to L'Incaricato Albo Pretorio
Sig. Pietro Buttitta

F.to Il Segretario Comunale
Avv. Maria Letizia Careri

Ficarazzi li, _____